STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GENIO DELLE DUE SICILIE

I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

II. FINALITA'

III. ATTIVITA'

IV. SOCI - CATEGORIE - QUOTE

V. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - COMITATO SCIENTIFICO

VI. ESERCIZIO ECONOMICO - BILANCIO

VII - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

VIII - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione culturale senza fini di lucro denominata "Il Genio delle due Sicilie", in forma di Associazione non riconosciuta.

L'area geografica a cui fa riferimento l'Associazione, sia in merito alla provenienza dei soci, sia in merito agli obiettivi ed alle attività, è l'Italia meridionale: Campania, Abbruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. In ognuna di queste regioni è prevista la sede di una delegazione territoriale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Palermo, via La Masa 25 e potrà istituire, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, sedi di rappresentanza sia in Italia che all'Estero.

Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

L'Associazione potrà gemellarsi con altre istituzioni, ovvero rappresentarle o esserne rappresentata, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art.20 del presente Statuto.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 (Finalità etiche, linee guida)

L'Associazione ha strutture e contenuti democratici, persegue unicamente i fini statutari senza alcuna finalità di lucro.

L'Associazione non ha finalità di militanza politica e non ricercherà, ne accetterà forme di collegamento con partiti o con organizzazioni politiche o con gruppi di interesse non riconducibli ai principi della libertà, della solidarietà e della crescita civile.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5 (Obiettivi)

- L'Associazione ha come obiettivo principale la promozione dell'arte, dell'architettura e del disegno industriale nelle sue molteplici forme e connessioni per il miglioramento dall'ambiente dell'uomo e la conservazione dei sistemi ecologici.
- L'Associazione ricerca e supporta la conoscenza e la diffusione della cultura del progetto sotto il profilo storico-critico, tecnologico, estetico.
- L'Associazione pratica e promuove il design, l'innovazione e la creatività come fattore determinante, non solo come sostegno alla competitività delle imprese, ma più in generale per lo sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori e delle comunità.
- L'Associazione favorisce ricerche e studi nonché scambi culturali tra artisti, architetti e designers a livello locale, nazionale ed internazionale.
- L'Associazione promuove provvedimenti e politiche regionali che facilitino ed incentivino l'approccio al design ad imprenditori, artigiani, operatori culturali, tecnici, amministratori, operatori economici, Camere di Commercio.
- L'Associazione promuove la collaborazione con il mondo della formazione e dell'Università.

Articolo 6 (Attività)

- L'Associazione promuove forme di collaborazione tra gruppi di designers del "Genio", ma anche la collaborazione e lo scambio tra questi con enti ed istituzioni per una migliore utilizzazione dei beni comuni, delle risorse territoriali, dei beni culturali e di tutto ciò che attiene alla qualità degli oggetti, dell'architettura e del paesaggio.
- L'Associazione promuove il lavoro e l'attività dei propri soci in forma individuale o collettiva attraverso la progettazione e la realizzazione di mostre, esposizioni, meetings, incontri, convegni nonché con attività editoriali, di comunicazione, di produzioni audiovisive e multimediali.
- L'Associazione mette a disposizione dei soci la documentazione, l'attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
- L'Associazione collaborerà con istituti museali ed enti pubblici e privati allo scopo di potenziare le attività istituzionali senza venire meno alle prerogative associative.
- L'Associazione ricerca contatti e collegamenti tra designers e artisti con pubbliche amministrazioni,
- imprese, e organismi culturali (anche di rilievo nazionale ed internazionale) al fine di realizzare progetti locali e regionali veicolati da risorse e direttive europee.
- L'Associazione, attraverso i singoli soci o gruppi, intende realizzare prodotti e opere originali di varia specie e natura (beni materiali, beni immateriali, servizi).
- L'Associazione intende realizzare Design Center (regionali, locali, o comprensoriali) dotati di biblioteca e centro di documentazione, laboratorio, sala espositiva, sala proiezione, bookshop, foresteria, tavola calda per artisti e designers, allo scopo di potenziare le attività istituzionali e le prerogative associative.
- L'Associazione intende istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento, stages, viaggi culturali, workshop, seminari e attività che possono valorizzare la conoscenza del design, l'espressione artistica e la creatività.
- L'Associazione intende organizzare centri d'informazione ed orientamento agli studi e alla professione di designer.
- L'Associazione intende realizzare un sito web e/o un portale per promuovere l'attività dell'associazione nonché e le opere e le attività dei soci;
- L'Associazione realizza mostre, esposizioni, meetings, incontri, convegni per società, imprese, enti, istituzioni.
- L'Associazione svolge attività di consulenza e formazione in ambito scolastico, professionale, imprenditoriale.
- L'Associazione intende realizzare e/o sponzorizzare manifestazioni, presentazioni, eventi, per società, imprese, enti, istituzioni.

Articolo 7

- L'Associazione fonda il suo bilancio sull'apporto finanziario dei soci e dei terzi e sul risultato di gestione delle attività istituzionali.
- L'Associazione, nella salvaguardia della propria autonomia, potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con altre Associazioni, Enti pubblici e privati e Fondazioni, nazionali ed estere.
- L'Associazione, si propone di organizzare e gestire, anche con strutture permanenti, attività economiche utili al raggiungimento dei fini sociali.
- L'Associazione, si propone come struttura di servizio per Centri e/o Circoli che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con i propri scopi sociali.
- L'Associazione, si propone di richiedere finanziamenti, patrocini, sovvenzioni e contributi a enti pubblici, privati e aziende.
- L'Associazione potrà svolgere consulenze retribuite da parte di enti pubblici o privati sempre attinenti alle finalità e obbiettivi suddetti e gestire tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

IV. SOCI - CATEGORIE - QUOTE

Articolo 8

L'Associazione non fa distinzione alcuna, né discrimina per quanto riguarda sesso ed orientamento sessuale, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali degli aspiranti soci.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente statuto.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere, in numero illimitato.

Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali, umanitari e simili.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale di adesione.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali contributi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Se la prima iscrizione avviene negli ultimi due mesi dell'anno, la quota associativa versata contestualmente all'iscrizione sarà considerata anche come quota associativa di tutto l'anno solare successivo.

I soci possono essere: Fondatori, Ordinari, Onorari/Benemeriti, Sostenitori, Affiliati.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Poiché l'Associazione fa riferimento a un contesto territoriale da cui tra l'altro prende la denominazione nonché a un manifesto ideologico, allegato al presente statuto, per entrare a fare parte dell'Associazione in veste di socio ordinario bisogna che l'aspirante socio sia del sud Italia. Eventuali eccezioni saranno valutate appositamente dal consiglio direttivo e dal Comitato Scientifico. La sua ammissione sarà valutata dal Comitato scientifico secondo dei criteri stabiliti in accordo insieme al Consiglio direttivo. Su detti criteri saranno redatti appositi documenti di indirizzo.

Sono soci onorari o benemeriti coloro che vengono designati dal Consiglio Direttivo per il loro prestigio sociale e le loro benemerenze di carattere culturale e/o finanziario verso l'Associazione.

Sono soci sostenitori: coloro che versano una somma eguale almeno al doppio della quota stabilita per i soci fondatori e ordinari per l'anno in corso.

Sono soci affiliati coloro che fanno parte di Enti o Associazioni affiliate e/o associate al Genio delle due Sicilie.

Articolo 9

Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Solo i soci fondatori e soci ordinari hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio fondatore o ordinario ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adequandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- recesso o morte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 gennaio, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

V. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Articolo 12

L'Assemblea dei soci è composta da i Soci Fondatori e da i Soci Ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci facenti parte dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio facente parte dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'Associazione.

Egli ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Il verbale resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 8 membri eletti tra i soci fondatori e da i soci ordinari e resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno quattro dei membri del Consiglio Direttivo devono essere tra i soci fondatori, fino a quando faranno parte dell'Associazione stessa.

Il Consiglio designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari per la direzione ed amministrazione dell'Associazione; compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale, la firma sociale e la gestione patrimoniale. Egli ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità delle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione, soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Tra le mansioni inerenti l'ordinaria amministrazione può aprire un conto corrente bancario o postale presso un Ente di sua fiducia.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il Comitato Scientifico è un organo esterno all'Associazione ed è deputato a valutare le proposte di adesione all'Associazione come socio ordinario e a valutare e garantire la qualità delle attività svolte dalla associazione, quali allestimenti di particolare rilevanza, redazione di libri e/o cataloghi ect. Viene nominato dall'Assemblea ed è composto da personalità, sia italiane che straniere, riconosciute nel campo del design e dell'architettura ma anche nel campo artistico, giornalistico, imprenditoriale. Ne fa parte anche il Presidente dell'Associazione. I membri del Comitato scientifico vengono rinnovati ogni anno.

Articolo 16

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere ha le funzioni di economo dell'associazione, provvede a redigere il registro delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio annuale che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Sia il Segretario che il Tesoriere durano in carica finché vige in carica il Consiglio che li ha nominati.

Articolo 17

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

VI. ESERCIZIO ECONOMICO - BILANCIO

Articolo 18

L'associazione non ha scopo di lucro e vive del proprio lavoro di produzione culturale, singola e comune, di autotassazioni volontarie e di donazione da parte di privati o enti pubblici.

Il patrimonio è costituito da:

- eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da sovvenzioni e contributi di privati, istituzioni ed enti nazionali o esteri;
- dalla vendita di beni o fornitura di servizi attinenti l'oggetto sociale;
- dai proventi derivanti dall'organizzazione di mostre, manifestazioni, eventi, corsi, ecc.;
- da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione;
- da sponsorizzazioni e da pubblicità in eventi e su eventuali libri e/o cataloghi redatti in occasione di attività svolte dall'Associazione.

Articolo 19

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 20

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Articolo 21

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'assemblea generale con la maggioranza di almeno due terzi dei soci votanti.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Palermo, lì 21/06/2013